

**COMUNE DI VALSOLDA**

PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

**DELLA TARI**

Approvato con deliberazione di C.C. N 20 del 16.09.2020  
Modificato con deliberazione di C.C. N 17 DEL 24.04.2021

## **Componente “TARI”**

**(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (*articolo abrogato con deliberazione del CC n.17 del 24.04.2021*)

ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

ART. 6 PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

ART. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI

ART. 9 ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

ART. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

### **TITOLO III – TARIFFE**

ART. 12 COSTO DI GESTIONE

ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 20 SCUOLE STATALI

ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 25 RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 27 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

- ART. 29 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 30 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 31 POTERI DEL COMUNE
- ART. 32 RISCOSSIONE

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- ART. 33 ABROGAZIONI
- ART. 34 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente capitolo, concernente la regolamentazione della TARI, è suddiviso in cinque parti:
  - Titolo I Disposizioni Generali;
  - Titolo II Presupposto e soggetti passivi;
  - Titolo III Tariffe;
  - Titolo IV Riduzioni e agevolazioni;
  - Titolo V Dichiarazione e riscossione;
  - Titolo VI Disposizioni transitorie.
2. Qualora il termine di approvazione del bilancio sia fissato in data successiva al 31 dicembre si applicano le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000 n° 388.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli previsti dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

~~1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose.~~

*(Articolo abrogato con deliberazione del CC n. 17 del 24.04.2021)*

### **ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**ART. 5**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, tenuto conto dell'individuazione catastale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 6**  
**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

**6.** Sono inoltre classificate nella categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta):

- a. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

## **ART. 7 SOGGETTI PASSIVI**

**1.** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

**3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

**4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**5.** Nel caso di residenze turistico-alberghiere, il soggetto che esercita l'attività ricettiva è responsabile del versamento del tributo dovuto, con vincolo di solidarietà con i proprietari degli immobili gestiti.

## **ART. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 9**

### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

- 1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2.** Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## **ART. 10**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

- 1.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati e/o pericolosi~~, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2.** Non sono, in particolare, soggette a tributo:
  - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, nonché legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di ~~rifiuti prodotti (urbani, assimilati~~

~~agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti)~~ **rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi dell'art.183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; distinti per codice CER;**

- b. comunicare entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **ART. 12 COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario redatto secondo la normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).



**ART. 13**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

**ART. 14**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa.

**ART. 15**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La componente TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, o che per gli stessi locali od aree sia già stata presentata denuncia di inizio occupazione da altro soggetto.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale

anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Se l'assenza è superiore a mesi 6 (sei) la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello seguente:

<b>Superficie</b>	<b>numero componenti</b>
<b>Da 0 fino a 70 mq</b>	<b>1</b>
<b>Da 71 fino a 85 mq</b>	<b>2</b>
<b>Da 86 fino a 100 mq</b>	<b>3</b>
<b>oltre 100 mq</b>	<b>4</b>

- 4.** Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva di utenze domestiche nel Comune. La categoria va definita laddove non già prevista dalle tabelle previste dal DPR 158/99.

5. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito di pertinenza dell'utenza domestica, si applica la medesima tariffa dell'abitazione principale per la parte fissa, **mentre non viene applicata la parte variabile.**
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, non viene applicata la parte variabile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

#### **ART. 18**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 19**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ART. 20 SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

## **ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola **del 100%**.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

### ART. 23

#### RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. **fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15 %.**

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

### ART. 24

#### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **20%** ai locali, (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. E' demandata alla Giunta comunale la determinazione dei criteri, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa di rango superiore, per l'applicazione di una riduzione per categorie di contribuenti proporzionale al danno subito a causa di eccezionali circostanze di forza maggiore e/o di "fatti dell'autorità".

### ART. 25

#### RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di ~~rifiuti assimilati~~ **rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi dell'art.183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla legge.

3. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità documentata di ~~rifiuti assimilati~~ **rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche ai sensi dell'art.183 co 1 lettera**

**b-ter punto 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;** – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la quantità di rifiuti presuntivamente prodotti pari alla superficie tassabile moltiplicata per il coefficiente Kd dell'utenza. La riduzione non potrà superare comunque il 50%.

**4.** La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

**5.** Ai sensi del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. *(comma introdotto con delibera del CC n. 17 in data 24.04.2021).*

**6.** Al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche interessate dovranno presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 31 maggio dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, la comunicazione relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, per una durata non inferiore a cinque anni, con indicazione delle tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero. Fino alla presentazione della citata dichiarazione, si ritiene che il soggetto continui ad avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. *(comma introdotto con delibera del CC n. 17 in data 24.04.2021).*

**7.** L'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti dovrà essere presentata all'ufficio tributi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. L'attestazione dovrà riportare espressamente la tipologia e la quantità di rifiuti avviati al recupero nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. *(comma introdotto con delibera del CC n. 17 in data 24.04.2021).*

**8.** Resta impregiudicata la possibilità per il Comune, in qualità di gestore del servizio pubblico, dietro formale richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale: in tal caso l'utenza tornerà ad essere soggetta alla quota variabile. *(comma introdotto con delibera del CC n. 17 in data 24.04.2021).*

## **ART. 26**

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

**1.** Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento.

**2.** Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**ART. 27**  
**ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

**ART. 28**  
**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Sono previste complessivamente le seguenti riduzioni:

codice	descrizione	% riduzione quota	
		fissa	variabile
01	Fabbricati rurali ad uso abitativo	20	20

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

### ART. 29

#### OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche, nel caso di residenti e nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
  - d. Per le residenze turistico-alberghiero, dal soggetto che esercita l'attività ricettiva.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### ART. 30

#### CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
  2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 2bis.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
    - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
    - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
    - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
    - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
    - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;



- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
- g. i dati del recapito.

**4.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale svolta nel Comune, sede legale);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
- f. i dati del recapito.

**5.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

**6.** La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

**7.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 31 POTERI DEL COMUNE**

**1.** Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **ART. 32 RISCOSSIONE**

**1.** Il Comune riscuote il tributo comunale della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi di GIUGNO e NOVEMBRE, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima scadenza di ciascun anno, demandando alla Giunta Comunale la facoltà di modificare tali date.

**2.** Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le modalità previste dalle norme.

**3.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31

dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **ART. 33 ABROGAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **ART. 34 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **ART. 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **ART. 36 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2021**.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.